

Regolamento di disciplina del Liceo “Bonghi-Rosmini”

Premessa

Il presente Regolamento di disciplina, elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto del Liceo “Bonghi-Rosmini”, è redatto in conformità alle norme vigenti e agli atti di indirizzo del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed è strutturato in conformità ai principi di legalità, proporzionalità, personalizzazione delle misure educative, garanzia del contraddittorio e tutela dei diritti fondamentali.

Riferimenti normativi

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*
- Legge 30 ottobre 2008, n. 169 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università*
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*
- Legge 8 novembre 2013, n. 128 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*
- Legge 29 maggio 2017, n. 71 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*
- Legge 1 ottobre 2024, n. 150 *Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135 *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione*
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*
- Nota prot. n. 30 del 15 marzo 2007 *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*
- Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 *Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*
- Nota prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008 *D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*
- Circolare ministeriale n. 100 dell'11 dicembre 2008 *Prime informazioni sui processi di attuazione del D.L. n. 137 del 1 settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169*
- Legge 70 del 17 maggio 2024 *"Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"*

-
- Circolare ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 *Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione*

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento di disciplina ha l'obiettivo di garantire il regolare svolgimento delle attività formative, la tutela del diritto allo studio, la sicurezza, il rispetto della persona e la promozione della responsabilità civile e sociale degli studenti e di promuovere un clima educativo e formativo improntato alla partecipazione e alla non discriminazione. A tal fine individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti iscritti all'Istituto durante le attività didattiche, formative, di valutazione e nelle iniziative organizzate dall'Istituto anche fuori dall'orario scolastico e/o presso sedi esterne (stage, formazione scuola-lavoro, servizi scolastici, uscite didattiche e viaggi di istruzione, attività sportive, attività in rete e sulle piattaforme digitali dell'Istituto, ecc.), nella misura in cui le condotte abbiano un nesso con la comunità scolastica.

Art. 3 - Doveri degli studenti (art. 3 dello Statuto)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - Norme di comportamento (art. 14 del Regolamento d'Istituto)

1. Gli studenti sono tenuti al rispetto di tutto il personale scolastico.
2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività programmate dal Consiglio di classe. Non essere disponibili a verifiche e valutazioni, non svolgere i compiti assegnati a casa, negare esplicitamente la propria partecipazione al dialogo educativo, fare assenze "strategiche", ritardare deliberatamente l'ingresso a scuola sono comportamenti che costituiscono mancanze. Gli studenti sono tenuti altresì alla puntualità e alla presenza in classe.
3. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra (palestra, laboratori, biblioteca, ecc.), all'ingresso e all'uscita gli studenti devono tenere un comportamento corretto ed educato.
4. Non è consentito agli studenti disturbare le lezioni né accedere in palestra e agli impianti sportivi durante l'orario di lezione e senza autorizzazione.

5. La pausa per la consumazione della colazione sarà fruita dalle 10.55 alle 11.05 per il triennio e dalle 9:55 alle 10:05 per il biennio. I distributori automatici devono essere usati in maniera sollecita evitando soste.
6. L'utilizzo dei servizi igienici, nel pieno rispetto delle fondamentali norme di igiene e pulizia, è consentito nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 12:30, fatti salvi i casi di indifferibile necessità. L'uscita dall'aula dovrà avvenire singolarmente e limitando la permanenza al tempo strettamente necessario.
7. Gli studenti sono tenuti a basare il proprio comportamento nei confronti dei compagni sui principi del dialogo e del rispetto: saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza e di bullismo che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che nei pressi della stessa con l'aggravante dell'azione collettiva; allo stesso modo sarà sanzionata ogni forma di prevaricazione molestia (pressione, aggressione, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali) attuata con l'uso della rete Internet e dei social network (cyberbullismo).
8. Gli studenti sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per il lavoro scolastico: la scuola non risponde di eventuali furti di oggetti di valore.
9. È assolutamente vietato l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici, tranne nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali; allo stesso modo è assolutamente vietata l'effettuazione di videoriprese che comportano violazione della privacy. Il docente è autorizzato, nei limiti e con le procedure previste dalla normativa vigente, al ritiro temporaneo del materiale utilizzato a chi contravviene a codesta disposizione. I suddetti oggetti saranno restituiti all'alunno al termine dell'attività o della giornata scolastica. In caso di reiterazione, gli oggetti saranno consegnati al Dirigente scolastico e ritirati personalmente dal genitore.
10. È vietato fumare e introdurre nella scuola alcol o droghe.
11. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola mette a disposizione, pena il risarcimento dei danni da parte del responsabile, se individuato. Nel caso di mancata individuazione del responsabile, la classe o l'intera comunità scolastica risponde del danno.
12. È fatto divieto agli studenti di intrattenersi con estranei all'interno della scuola.
13. È vietato usare le piattaforme delle scale antincendio o utilizzare le stesse per raggiungere luoghi della scuola.
14. Gli studenti non hanno accesso alla sala docenti.
15. Gli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica sono tenuti a seguire il piano di attività alternative stabilite nella programmazione annuale.
16. Sono consentite comunicazioni alle classi da parte dei rappresentanti di Istituto degli studenti o della Consulta o dei componenti il Comitato studentesco, previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

Art. 5 - Inizio delle lezioni, ritardi, uscite anticipate, assenze e giustificazioni

1. L'inizio delle lezioni è fissato alle ore 8:00. Gli alunni potranno entrare nei dieci minuti precedenti l'inizio delle lezioni. Soltanto gli studenti pendolari che abbiano ottenuto uno specifico permesso da parte del Dirigente scolastico sono autorizzati ad entrare entro le ore 8:15 in caso di ritardo dei trasporti pubblici.
2. Tutti i ritardi devono essere giustificati. Gli studenti sono ammessi in classe, entro le ore 8:15, dal docente di classe, che annoterà sul registro l'ora di entrata e la relativa giustificazione o l'ammissione con riserva di giustificazione il giorno successivo. Dopo le ore 8:15 gli studenti dovranno essere autorizzati all'ingresso dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore; il docente di classe annoterà sul registro l'ora di entrata e la relativa giustificazione o l'ammissione con riserva di giustificazione il giorno successivo. In caso di recidività il docente coordinatore di

classe dovrà informare i genitori che saranno tenuti a giustificare personalmente; il ritardo reiterato costituirà elemento di valutazione per il voto di condotta.

3. Dopo la seconda ora l'ammissione non è prevista se non in casi eccezionali, per i quali è richiesta, oltre alla giustificazione, una documentazione specifica.
4. Le uscite anticipate devono costituire un'eccezione. Esse possono essere dovute a motivi gravi e documentabili. Non saranno consentite uscite prima delle ore 11:00.
5. Procedure per il Ritiro (Alunni Minorenni)
 - Ritiro da Genitori/Esercenti la Patria Potestà: Gli alunni minorenni devono essere sempre prelevati dai rispettivi genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale.
 - Ritiro da Terzi Delegati (Casi Eccezionali): In casi di assoluta eccezionalità, l'alunno potrà essere prelevato da un parente prossimo maggiorenne, a condizione che:
 - Sia presentata una delega firmata da uno dei genitori.
 - Venga registrato il documento di identità del delegato.

Procedure per Alunni Maggiorenni e Pendolari

- Alunni Maggiorenni: Pur non essendo obbligatorio il ritiro da parte dei genitori, l'uscita anticipata richiede l'assenso telefonico dei genitori (salvo diversa comunicazione preventiva) e la registrazione del permesso sul registro elettronico.
- Alunni Pendolari (Eccezionale): Anche gli alunni pendolari che richiedano un'uscita anticipata eccezionale devono avere l'assenso telefonico da parte dei genitori e il permesso sul registro elettronico.

6. Permessi Permanenti di Uscita Anticipata per Motivi di Trasporto

Per richiedere un permesso di uscita anticipata continuativo dovuto a necessità di trasporto (es. coincidenze orarie), è necessario presentare una formale richiesta scritta alla scuola. L'Istituto valuterà e autorizzerà il permesso dopo le necessarie verifiche, spesso basandosi sugli orari ufficiali dei servizi di trasporto pubblico

7. In caso di assenze collettive, gli studenti che sono entrati hanno il diritto-dovere di fare regolarmente lezione, per cui non sarà consentita l'uscita anticipata, a meno che non ci siano motivi gravi e documentati.
8. Le richieste di uscita anticipata possono essere autorizzate esclusivamente dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore.
9. Nell'ultimo mese di ogni periodo scolastico non saranno consentite uscite anticipate se non per gravi e comprovati motivi.
10. In caso di malore gli studenti potranno lasciare la scuola solo se prelevati da un genitore o da terzi delegati (In caso eccezionale)
11. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. È possibile stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati. I criteri per l'individuazione delle deroghe al numero massimo di assenze consentito sono individuati dal Collegio dei docenti e approvati dal Consiglio d'Istituto. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
12. Le assenze devono essere tutte giustificate. Gli alunni minorenni presentano giustificazione del genitore o chi ne fa le veci su registro elettronico; gli alunni maggiorenni si autogiustificano; la

scuola comunque si riserva il diritto di contattare le famiglie per comunicazioni relative alle assenze effettuate.

13. In occasione della prima giustificazione il genitore, o chi ne fa le veci, dovrà recarsi personalmente in Segreteria per ritirare il codice segreto personale del registro elettronico valido anche per le giustificazioni.
14. Le giustificazioni delle assenze sino al quinto giorno si presentano all'insegnante in servizio alla prima ora di lezione.
15. Oltre i cinque giorni, in caso di malattia, alla dichiarazione scritta del genitore si deve allegare il certificato medico, che andrà successivamente consegnato in segreteria didattica; per altre ragioni, lo studente dovrà essere accompagnato da un genitore.
16. I docenti in servizio alla prima ora di lezione:
 - annotano l'avvenuta giustificazione da parte degli studenti assenti nel giorno precedente e di quelli che siano stati ammessi con riserva di giustificazione;
 - annotano l'ammissione con riserva degli studenti assenti il giorno precedente i quali omettano la giustificazione sul registro elettronico;
 - invitano a recarsi dal Dirigente scolastico gli studenti, i quali, ammessi con riserva, omettano per la terza volta la giustificazione sul registro elettronico .
17. I docenti in servizio alla seconda ora di lezione eseguono i medesimi adempimenti elencati per i docenti della prima ora, nell'eventualità che non si sia provveduto alla prima ora.
18. Le assenze arbitrarie non sono giustificabili. I genitori dovranno, comunque, notificare sul registro elettronico di essere a conoscenza dell'assenza. I docenti annoteranno sul registro di classe i nominativi degli studenti non giustificabili. Eventuali provvedimenti disciplinari saranno comminati dal Dirigente scolastico e comunicati per iscritto alla famiglia.
19. Le assenze degli studenti saranno oggetto di costante controllo da parte dei docenti della classe e in particolar modo del docente coordinatore di classe.
20. La falsificazione o la manomissione del registro elettronico costituisce atto grave di indisciplina, sottoposto a sanzioni da parte della scuola.

Art. 6 - Criteri (art. 4 dello Statuto)

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
5. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottate dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
8. Nei periodi di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.
9. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Tali attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Tali convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e degli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
10. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma precedente, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica.
11. Il Consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.
12. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
13. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto dei commi 7-12.
14. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 13, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

15. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 5 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.
16. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
17. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 7 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1. I seguenti comportamenti si configurano come mancanze disciplinari da correggere con provvedimenti educativi e/o sanzioni disciplinari:
 - assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi;
 - spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
 - chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche;
 - non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica;
 - dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici in uso nell'Istituto o falsificare le firme o falsificare/manomettere altre parti dei documenti scolastici;
 - portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi;
 - usare il cellulare o altro dispositivo elettronico senza specifica autorizzazione (le comunicazioni con la famiglia possono essere effettuate utilizzando il telefono della segreteria solo in casi di necessità e non per dimenticanze o motivi futili);
 - presentarsi a scuola con abbigliamento non consono al rispetto dovuto all'istituzione e ai compagni;
 - non osservare le disposizioni disciplinari, organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento d'Istituto;
 - danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
 - offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;
 - commettere atti di bullismo e cyberbullismo;
 - ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante.

Art. 8 - Classificazione delle infrazioni

1. Le infrazioni sono classificate in tre livelli, con esempi indicativi non esaustivi:

Livello A – Infrazioni lievi:

- assenze e ritardi ripetuti non giustificati;
- disturbo dell'attività didattica;
- mancata esecuzione reiterata dei compiti assegnati;
- abbigliamento non conforme alle norme di decoro;
- poca cura dei materiali scolastici.

Livello B – Infrazioni rilevanti:

- mancata esecuzione ripetuta e ingiustificata di disposizioni organizzative;
- vandalismo di modesta entità o danneggiamento di beni della scuola;
- comportamenti offensivi verso compagni o docenti, molestie e discriminazioni di lieve entità;
- uso non autorizzato e ripetuto di dispositivi digitali personali;
- condivisione non autorizzata di foto/video di compagni o docenti senza consenso;
- pubblicazione su social network di contenuti denigratori nei confronti della comunità scolastica.

Livello C – Infrazioni gravi e gravissime:

- aggressioni fisiche o minacce gravi;
- vandalismo grave o furto;
- uso, detenzione o introduzione di sostanze illecite nella scuola o durante attività connesse;
- comportamenti che determinano rischio per l'incolumità di altri;
- azioni reiterate di bullismo o cyberbullismo;
- registrazioni audio/video di lezioni, docenti o compagni senza autorizzazione e loro diffusione.

Le descrizioni sono esemplificative: la valutazione caso per caso è rimessa agli organi competenti che terranno conto della responsabilità, dell'età, della ricorrenza e del contesto educativo.

Per una descrizione più dettagliata delle infrazioni consultare la tabella allegata al presente Regolamento (Allegato A).

Art. 9 - Sanzioni

1. Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

Livello A – Infrazioni lievi:

- rimprovero verbale;
- attività di recupero;
- nota sul registro di classe;
- convocazione dei genitori/tutori.

Livello B – Infrazioni rilevanti:

- nota sul registro di classe;
- convocazione dei genitori/tutori;
- ammonizione scritta del Dirigente scolastico;
- allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a due giorni;
- attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
- allontanamento temporaneo dalle lezioni compreso fra tre e quindici giorni;
- attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture ospitanti o a favore della comunità scolastica.

Livello C – Infrazioni gravi e gravissime:

- allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni;
- attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture ospitanti o a favore della comunità scolastica;
- percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica;
- allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- esclusione dallo scrutinio finale;
- non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

2. In riferimento alle sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni, l'allontanamento dalla comunità scolastica, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, si applica quanto previsto ai commi 5-16 dell'art. 6 del presente Regolamento.
3. In caso di allontanamento superiore a quindici giorni o di allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

4. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente scolastico presenterà denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'articolo 361 c.p..

Art. 10 - Organi competenti

1. Le sanzioni disciplinari per le infrazioni lievi sono adottate dai docenti (richiamo verbale, attività di recupero, nota sul registro di classe) e dal docente coordinatore di classe (convocazione dei genitori/tutori).
2. Le sanzioni disciplinari per le infrazioni rilevanti sono adottate, a seconda della gravità, dai docenti (nota sul registro di classe), dal docente coordinatore di classe (convocazione dei genitori/tutori), e dal Dirigente scolastico (ammonizione scritta), o deliberate dal Consiglio di classe (allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a due giorni, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, allontanamento temporaneo dalle lezioni compreso fra tre e quindici giorni, attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture ospitanti o a favore della comunità scolastica).
3. Le sanzioni disciplinari per le infrazioni gravi e gravissime sono deliberate dal Consiglio d'Istituto (allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni; attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture ospitanti o a favore della comunità scolastica; percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica; allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico; l'esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi).

Art. 11 - Procedimento

1. Per le infrazioni lievi e rilevanti che non comportano allontanamento dalle lezioni: il docente o il docente coordinatore di classe rileva l'infrazione disciplinare (anche su segnalazione di altro docente, membro del personale non docente o studente), contesta il comportamento, invita lo studente ad esporre le proprie ragioni e, dopo attenta valutazione, irroga la corrispondente sanzione disciplinare.
2. Per le infrazioni rilevanti che comportano allontanamento dalle lezioni:
Segnalazione: ogni docente, membro del personale non docente o studente può segnalare un comportamento disciplinarmente rilevante al docente coordinatore di classe o al Dirigente scolastico.
Accertamento: il docente coordinatore di classe/Dirigente scolastico valuta l'infrazione, raccoglie elementi e, se necessario, convoca lo studente e la famiglia per chiarimenti.
Contestazione: la contestazione formale è comunicata per iscritto allo studente e alla famiglia con indicazione dei fatti e delle prove, del rito procedurale e dei termini per presentare memorie.
Audizione: su iniziativa del Dirigente scolastico si riunisce il Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente interessato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga, e l'interessato viene convocato per esporre le proprie ragioni e presentare eventuali giustificazioni.
Deliberazione: il Consiglio di classe valuta le difese e, se ritiene la colpa provata, delibera la sanzione, che deve essere proporzionata all'infrazione e motivata per iscritto.
Notifica: la motivazione della sanzione e le modalità di irrogazione vengono comunicate all'interessato e alla famiglia.
3. Per le infrazioni gravi e gravissime che comportano allontanamento dalla comunità scolastica, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi:
Segnalazione: ogni docente, membro del personale non docente o studente può segnalare un comportamento disciplinarmente rilevante al Dirigente scolastico.

Accertamento: il Dirigente scolastico valuta l'infrazione, raccoglie elementi e, se necessario, convoca lo studente e la famiglia per chiarimenti.

Contestazione: la contestazione formale è comunicata per iscritto allo studente e alla famiglia con indicazione dei fatti e delle prove, del rito procedurale e dei termini per presentare memorie.

Audizione: su iniziativa del Dirigente scolastico si riunisce il Consiglio d'Istituto, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente interessato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga, e l'interessato viene convocato per esporre le proprie ragioni e presentare eventuali giustificazioni.

Deliberazione: il Consiglio d'Istituto valuta le difese e, se ritiene la colpa provata, delibera la sanzione, che deve essere proporzionata all'infrazione e motivata per iscritto.

Notifica: la motivazione della sanzione e le modalità di irrogazione vengono comunicate all'interessato e alla famiglia.

Art. 12 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata. Tale Organo è composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, anche contenute nel presente Regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale composto da due studenti designati dal Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
4. L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere dell'Organo di Garanzia Regionale è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13 - Misure preventive e azioni educative

1. L'Istituto promuove attività di prevenzione (percorsi su legalità, educazione civica, cittadinanza digitale, inclusione, mediazione dei conflitti, prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo).
2. È prevista la formazione periodica del personale e degli studenti su temi disciplinari, sicurezza e tutela della persona.
3. È prevista la collaborazione con esperti esterni (psicologi, forze dell'ordine, associazioni) per attività formative.
4. Il Registro delle sanzioni è tenuto dall'Istituto con rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 14 - Bullismo e cyberbullismo

1. L'Istituto adotta misure specifiche per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, in conformità alla Direttiva n. 16/2007 e alle successive disposizioni ministeriali.

2. La Scuola garantisce che tutti gli episodi di bullismo siano tempestivamente segnalati e scrupolosamente documentati in conformità con il Protocollo di Intervento adottato. Le procedure stabilite prevedono un approccio integrato, che comprende:

- a. sostegno immediato alla vittima;
- b. azioni educative, percorsi di responsabilizzazione per l'autore (inclusa la mediazione scolastica, ove appropriata), atti di giustizia riparativa;
- c. provvedimenti disciplinari proporzionati e coerenti con la gravità dell'episodio, qualora necessari.

3. L'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social network è regolato e soggetto a sanzioni in caso di utilizzo che configuri comportamenti lesivi.

5. Sono previste procedure di segnalazione e rimozione dei contenuti lesivi online, in collaborazione con la Polizia Postale e le piattaforme digitali.

Art. 15 - Uso di telefoni cellulari e dispositivi elettronici

1. È vietato l'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici personali.
2. È vietata la registrazione audio/video senza consenso.
3. L'uso reiterato dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici personali costituisce infrazione disciplinare rilevante.
4. Le violazioni reiterate comportano il ritiro temporaneo del dispositivo, nei limiti e con le procedure previste dalla normativa vigente, che sarà riconsegnato esclusivamente alla fine delle lezioni.

Art. 16 - Formazione scuola-lavoro e attività esterne

1. Le disposizioni disciplinari si estendono alle attività esterne organizzate dall'Istituto (stage, formazione scuola-lavoro, uscite didattiche e viaggi di istruzione, attività sportive). Le eventuali infrazioni commesse durante tali attività saranno soggette a specifica valutazione e possibili provvedimenti disciplinari.
2. Per le attività in collaborazione con soggetti esterni, si richiamano le previsioni contrattuali e assicurative specifiche.
3. Durante tali attività valgono le stesse norme disciplinari della scuola; eventuali infrazioni saranno riportate nel fascicolo personale dello studente e valutate dal Consiglio di classe.

Art. 17 - Coinvolgimento della famiglia e della comunità

1. La famiglia è coinvolta nelle procedure disciplinari, come previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente; è obbligatoria la comunicazione in caso di sanzioni disciplinari di rilievo.
2. L'Istituto favorisce il dialogo con servizi sociali, enti locali e forze dell'ordine, ove necessario, per interventi di protezione o recupero.
3. La scuola prevede incontri periodici di sensibilizzazione con le famiglie su cittadinanza digitale e prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 18 - Tutela dei dati personali

1. Il trattamento dei dati connessi alle procedure disciplinari avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e normativa nazionale) e delle disposizioni ministeriali in materia.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia di istruzione e di disciplina scolastica.
2. Del presente Regolamento è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

Allegati

1. **Allegato A - Tabella delle infrazioni disciplinari**
2. **Allegato B - Modello di contestazione formale**
3. **Allegato C - Modello verbale di audizione**
4. **Allegato D - Modulo di impegno educativo**
5. **Allegato E - Scheda di monitoraggio interventi disciplinari**